

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

**LEGGE REGIONALE N. 3/2006, ART. 6
DECRETO N. 1205/Dec/84 del 08/08/2012**

Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante per l'annualità 2012

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) AREA DI ATTUAZIONE
- 4) TEMPI DI ATTUAZIONE E DURATA
- 5) PORTATA FINANZIARIA
- 6) SOGGETTI BENEFICIARI
- 7) CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- 8) INTENSITA' DEGLI AIUTI
- 9) OBBLIGHI
- 10) SANZIONI
- 11) SOGGETTO RESPONSABILE
- 12) PROCEDURE OPERATIVE
- 13) DISPOSIZIONI FINALI

1) Obiettivi Generali

Al fine di favorire il riequilibrio fra sforzo di pesca e risorse disponibili, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 giugno 2012, è disposta un'interruzione temporanea della pesca nelle acque del mare territoriale della Sardegna, per le imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna e abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

Per l'ammissione ai premi, i richiedenti devono aver effettuato il periodo di arresto temporaneo volontario nel rispetto dei contenuti del Decreto n. 1205/Dec/84 del 08/08/2012

2) Riferimenti normativi

- Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- L. n. 963 del 14/07/1965 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il DPR 2/10/1968, n. 1639;
- la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- Reg. CE n. 1198 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) che prevede all'art. 24 aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
- Programma Operativo del Fondo Europeo per la Pesca (PO FEP) adottato in esecuzione del sopra citato Reg. CE n.1198/2006 e approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19/12/2007;
- la Misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo" del P.O. FEP;

- Reg. (CE) n. 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca;
- "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 84 del 03 aprile 2008;
- Reg. 736/2008 della Commissione del 22 Luglio 2008 (aiuti in esenzione), relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 giugno 2012 "Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante per l'annualità 2012";
- Decreto n. 1205/Dec/84 del 08/08/2012: "Arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2012;

3) Area territoriale di attuazione

Tutti i Compartimenti Marittimi ricadenti in una GSA della Sardegna riportati nei piani indicati nel PO.

4) Tempi di applicazione e durata

L'interruzione temporanea della pesca è obbligatoria per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 1 al 30 settembre 2012 compreso.

Senza soluzione di continuità e su base volontaria l'arresto temporaneo obbligatorio può essere proseguito fino al 15 ottobre 2012, per le imbarcazioni di stazza inferiore a 15 GT, o anticipato a partire dal 17 agosto 2012, per le imbarcazioni di stazza superiore a 15 GT.

5) Portata finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente bando è stanziata la somma di € 500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), come stabilito dal Decreto Assessoriale 1205/DecA/84 del 08/07/2012.

6) Soggetti beneficiari

Sono beneficiarie dell'aiuto le imprese di pesca, singole o associate, proprietarie e/o armatrici di navi da pesca (in questo ultimo caso devono avere l'autorizzazione del proprietario della nave), che hanno effettuato l'arresto temporaneo facoltativo a decorrere dal 17.08.2009 e sino al 31.08.2012 se motopescherecci di stazza superiore ai 15 GT o lo abbiano proseguito dal 01.10.2012 sino al 15.10.2012 se motopescherecci di stazza inferiori ai 15 GT; in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA
- iscrizione nei ruoli previdenziali ed assistenziali
- iscrizione nel registro delle imprese di pesca

7) Criteri di ammissibilità

- l'imbarcazione da pesca, con base operativa nell'Isola, deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA della Sardegna, riportati nei piani indicati nel PO;
- gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono essere quelli relativi al piano di gestione nazionale per il quale è previsto l'arresto temporaneo effettuato in base all'art. 24, comma 1) v) del Reg. CE 1198/2006;
- deve essere armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo e deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei dodici mesi precedenti la data di arresto;
- deve essere applicato il CCNL di riferimento, le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

8) Intensità degli aiuti

A favore delle imprese di pesca che aderiscono alla prosecuzione facoltativa dell'arresto temporaneo è concesso un premio determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni del fermo temporaneo facoltativo, come previsto dall'art. 5 del Decreto n. 1205/Dec/84 del 08/08/2012, nel rispetto del limite massimo di 5 giorni per ogni settimana di prosecuzione volontaria dell'arresto temporaneo, secondo la tabella seguente:

Categoria di Stazza del motopeschereccio in GT	Importo giornaliero del premio in Euro per GT	Premio aggiuntivo in Euro per categoria di stazza in GT
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265

9) Obblighi

Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo, a cura dell'armatore, devono essere depositati presso l'Autorità marittima competente per territorio, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'arresto temporaneo con le modalità previste dall'art. 5 del Decreto n. 1205/Dec/84 del 08/08/2012.

10) Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni suindicate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, previste dalla normativa vigente (L. 963 del 14 luglio 1965, artt. 26 e 27). In caso di violazione, degli obblighi e divieti previsti dal bando, le somme indebitamente percepite devono essere restituite, caricate degli interessi al tasso legale, calcolati a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il mandato di pagamento.

11) Soggetto responsabile

ARGEA Sardegna è il soggetto responsabile dell'attuazione delle misure di aiuto e pertanto provvede alla ricezione, istruttoria, controllo e liquidazione delle domande.

12) Procedure operative

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al bando, completa della relativa documentazione, deve pervenire ad Argea Sardegna entro il **termine del 15 ottobre 2013**, con una delle seguenti modalità:

1. spedita a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, Viale Adua, 1, 07100 Sassari;
2. presentata direttamente agli uffici di Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, Viale Adua, 1, 07100 Sassari;
3. inviata per via telematica (ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii7) tramite posta elettronica certificata (la cui validità è definita ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82) al seguente indirizzo e-mail: **areaispettiva@pec.agenziaargea.it** specificando nell'oggetto la dicitura "Domanda di ammissione al premio pesca per arresto temporaneo facoltativo annualità 2012.

Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno ritenute non ammissibili e verranno archiviate.

Il suddetto modulo è compilato ai sensi del DPR 445/2000, pertanto, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e degli imbarcati che sottoscrivono la domanda.

Del presente bando verrà emanato apposito avviso da pubblicarsi nei due quotidiani più diffusi in Sardegna e nel sito Internet della Regione.

Tra tutte le domande arrivate entro i termini sarà estratto un campione, che verrà sottoposto ad un controllo amministrativo più approfondito, al quale sarà richiesta la documentazione attestante quanto dichiarato in domanda. Le pratiche sottoposte al controllo a campione, nelle quali sarà riscontrata non rispondenza tra quanto dichiarato sottoforma di autocertificazione e quanto risulta dalla documentazione prodotta, decadranno totalmente e seguiranno le procedure previste dal DPR 445/2000.

I pagamenti dei premi saranno effettuati con accredito nel conto corrente bancario dell'impresa

13. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nel settore della pesca.